



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 8 dd. 16-02-2016

OGGETTO: Adozione Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016: parte finanziaria.

Il giorno **16-02-2016** alle ore 14:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Presente
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
PAOLI SERGIO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L e s.m. sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 12.02.2016;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria in data 12.02.2016;

rilevato che l'art. 10 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 prevede che:

- sono tenuti all'adozione del Piano Esecutivo di Gestione i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale l'organo esecutivo del Comune definisce il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi gestionali ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

considerato il combinato disposto dell'art. 49 della LP 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

richiamata la deliberazione consiliare n. 4 del 11.02.2016, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, il Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria, la Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018 e lo schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva;

richiamata la deliberazione consiliare n. 7 dd 11.02.2016 avente per oggetto "Ordinanza del Tribunale di Trento del 20.11.2015 - riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 21 c.1, D.P.G. R. 28/05/1999 n. 4/L e ss.mm. e approvazione prima variazione di bilancio";

rilevato che con la definizione del Piano Esecutivo di Gestione vengono affidate le risorse ai Dirigenti/Responsabili di servizio, in base alle previsioni economico - finanziarie del Bilancio annuale e della Relazione previsionale e programmatica;

ritenuto di articolare la parte finanziaria del P.E.G. secondo le seguenti modalità, in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente:

- i servizi di bilancio coincidono con i centri di costo;
- le unità elementari del bilancio sono dettagliate in capitoli in ragione delle esigenze derivanti dalla gestione finanziaria di ciascun servizio - centro di costo;

dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, con il Piano esecutivo di gestione sono assegnate le risorse relative alle spese per la locazione di immobili e la somministrazione e la fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;

preso atto che il contenuto finanziario del P.E.G., coincide con le previsioni finanziarie del Bilancio annuale di previsione 2016 e successiva variazione;

precisato che il piano degli obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti sarà approvato con specifica deliberazione giuntalesca;

precisato inoltre che ciascun dirigente responsabile risponde del risultato della sua attività in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le

disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014 e deliberazione n. 27 del 28.05.2015;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016 - parte finanziaria, come da allegato 1 alla presente deliberazione;
2. di assegnare la responsabilità di gestione dei capitoli di entrata e spesa del Piano esecutivo di Gestione così come indicato nell'allegato 1, dando atto che ai soggetti responsabili compete l'adozione delle determinazioni a contrarre e l'attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
3. di riservare a successiva deliberazione l'approvazione degli obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- F.to Roberto Oss Emer -



Il Segretario Generale
- F.to Giuseppe Dolzani -